

(N. 689)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'inverno del 1922 nel sottosuolo dell'abitato di Corato (Comune della provincia di Bari con una popolazione di oltre 46 mila abitanti) si verificarono gravi e paurosi fenomeni idrici per il rigurgito delle acque sotterranee che determinarono il crollo o compromisero la stabilità di una notevole parte dell'abitato. La sciagura assunse proporzioni di vera e propria calamità, alla quale la stampa e l'opinione pubblica dell'epoca rivolsero viva e allarmata attenzione.

Lo Stato intervenne con la *legge speciale* 27 giugno 1922, n. 889, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1922, n. 160, recante « provvedimenti pei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee dell'abitato di Corato ».

L'articolo 1 della legge autorizzava la spesa di lire 14.000.000 per provvedere a carico dello Stato:

« a) all'esaurimento meccanico a mezzo di pozzi assorbenti e a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizioni di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori;

b) a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade, alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097 da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti ».

L'articolo 2 della stessa legge istituiva, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, un apposito capitolo — il 191-*quater* — e ripartiva la spesa predetta in tre esercizi finanziari.

Il Ministero del tesoro, per l'articolo 3, era autorizzato ad emanare, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, disposizioni per la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato con la facoltà di adottare le norme del testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

Il Ministero delle finanze, infine, per l'articolo 4 era facoltizzato a sospendere la riscossione delle imposte sui fabbricati danneggiati e di quella sui redditi di ricchezza mobile venuti a cessare nel Comune fino a che

non fosse stato provveduto ai relativi sgravi o alle correzioni catastali.

Le opere erano dichiarate di pubblica utilità (articolo 5).

Con i fondi stanziati dalla legge lo Stato provvede all'esaurimento della vena acquifera a mezzo di 90 pozzi assorbenti, mediante trivellazioni, e provvede inoltre ai puntellamenti ed alle demolizioni degli edifici pubblici e privati pericolanti, alla costruzione di ricoveri provvisori e alla parziale esecuzione di drenaggi di fognature. Nulla fu fatto invece in materia di pavimentazioni stradali.

Durante il periodo compreso tra gli anni 1933 e 1939 fu provveduto con i benefici del regio decreto-legge 11 gennaio 1933, n. 1701 alla riparazione ed alla manutenzione dei pozzi assorbenti e delle altre opere sopra descritte.

Ma da quell'epoca ad oggi nessun'altra opera è stata eseguita nel centro abitato di Corato interessante il risanamento dell'abitato stesso.

Intanto nuove costruzioni erano sorte oltre il vecchio perimetro con cantine e pozzi e in esse si venivano verificando gli stessi fenomeni idrici innanzi detti.

Per il mancato completamento delle opere previste dalla legge del 1922; per il difetto di manutenzione delle opere eseguite; per l'aumentato numero delle costruzioni nelle quali il fenomeno si è verificato, la situazione dell'abitato di Corato è venuta sempre man mano peggiorando e si è particolarmente aggravata in conseguenza delle eccezionali alluvioni imperversate nella regione pugliese nelle ultime invernate decorse.

Ragionevolmente allarmate, le Autorità locali (Provveditorato alle Opere pubbliche, Genio civile, Prefetto, Sindaco) hanno provocato accertamenti sopralluogo.

Un funzionario del Genio civile di Bari, in collaborazione col tecnico del Comune e con l'ufficiale sanitario nella seconda decade di marzo 1954 ha proceduto ad un esame e studio approfonditi della situazione.

Dopo di che, l'ufficio del Genio civile di Bari con relazione 20 marzo 1954, n. 5299 comunicava al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche e al Prefetto di Bari e al Sindaco di Corato le considerazioni e le conclusioni

tratte dalle indagini, che, per maggiore obiettività di esposizione, è opportuno riferire negli stessi, testuali termini della relazione di ufficio.

Innanzitutto essa dà spiegazione della natura del fenomeno scrivendo: « Il sottosuolo dell'abitato di Corato è composto principalmente da una spessa stratificazione di calcareo cretaceo dell'altezza che va dai tre metri fino a circa 13 metri, tutto più o meno fessurato e quindi permeabilissimo. Su questo strato sagomato a guisa di una grande conca naturale, si sono depositati i terreni argilloso-sabbiosi del plioceno. A contatto poi, tra calcari cretacei e terreni pliocenici, si trova l'argilla la quale ha impermeabilizzato i calcari sottostanti, permettendo così il raccogliersi nella conca delle acque piovane e forse anche di qualche piccola vena proveniente dagli strati superiori dei calcari le cui stratificazioni scendono con pendenza regolare verso il mare ».

Quindi, dopo avere descritte le opere eseguite, la relazione rileva *l'aggravamento del fenomeno* ritenendo che « il livello della falda acquifera sotterranea, alimentata dalle continue piogge, si è sollevata, dando luogo al *riprodursi del fenomeno degli allagamenti* che, oltre a spargere il panico fra gli abitanti, *determinano una precaria situazione per la stabilità degli edifici di abitazione* ».

A conclusione la relazione indica *i rimedi da attuare più urgentemente*.

« Per scongiurare l'immediato pericolo di un ulteriore sovralzamento della falda acquifera, e conseguente crollo di fabbricati (in essa si legge), quest'Ufficio in considerazione anche che alcuni scantinati sono stati sommersi al disopra della imposta delle volte che li coprono, *ritiene urgenti ed indifferibili i seguenti provvedimenti* :

« 1) pulizia di 90 pozzi assorbenti già costruiti nel centro abitato e riparazione di quelli che fra questi risultano inefficienti, a causa dell'invasamento dovuto ai detriti trasportati dalle acque da essi assorbiti;

« 2) costruzione in zona appropriata sulle aree pubbliche di almeno altri 100 pozzi assorbenti nella zona ovest dell'abitato, compresa nel perimetro di via Castel del Monte - viale

Vittorio Veneto - viale Ettore Fieramosca - viale Cimitero; zona questa ove si è venuta sviluppando nel tempo l'edilizia cittadina.

« Detti pozzi dovrebbero raggiungere il calcare e la perforazione dovrà essere spinta fino all'incontro di conveniente frattura capace di un sufficiente assorbimento.

« La profondità alla quale bisognerebbe giungere si presume in media di circa 20 metri;

« 3) costruzione di pozzi assorbenti come sopra, ma nelle cantine degli stabili privati, a cura e spese dei proprietari e con eventuali sussidi da parte dello Stato.

« Tale provvedimento, inoltre, è anche consigliato da ragioni igieniche, sia perchè l'acqua stagna nel sottosuolo, sia perchè le zanzare malarigene vi possono trovare condizioni molto favorevoli per propagare e produrre infezioni malariche, senza dire del danno che la presenza delle acque produce nelle cantine, facendo marcire le botti e impedendone l'uso;

« 4) ispezzionamento dei canali di fognatura esistenti per espurgarli e renderli impermeabili;

« 5) inibizione a tutti gli abitanti di immettere le acque piovane cadenti sui tetti nei pozzi e nelle cisterne, facendole invece scaricare sulle vie pubbliche, donde insieme alle altre acque meteoriche dovranno trovare pronto recapito nelle fognature;

« 6) impermeabilizzazione delle strade cittadine in modo che le infiltrazioni di acque piovane siano le minori possibili ».

La relazione è esauriente e non ha bisogno di illustrazione. Però essa, prevedendo la immissione delle acque nelle fognature, dà come per ammesso che nell'abitato di Corato esista una rete completa fognante e idrica.

Il che non è. Circa la metà di quell'abitato, infatti, è priva di rete idrica e fognante ond'è che per la risoluzione organica e completa del problema in esame — oltre che per tutte le altre considerazioni d'ordine igienico e urbanistico che sono *ad esso connesse* — è necessario provvedere anche alla spesa occorrente per il completamento delle due reti predette.

La legge 24 giugno 1922 prevedeva appunto la costruzione di fognature, alle quali doveva naturalmente essere connessa la costruzione delle corrispondenti reti idriche, ma in realtà tali opere non esistono nella misura ritenuta indispensabile.

Lo stesso dicasi delle opere di impermeabilizzazione delle strade cittadine.

La necessità di una legge speciale simile a quella emanata nel 1922 e, anzi, in un certo senso, integrativa di quella, appare dunque più che giustificata dalle esigenze.

L'obiezione che eventualmente si facesse circa la generica inopportunità di leggi speciali in casi particolari si ribatterebbe facilmente richiamando il precedente della *legge speciale* del 1922 e osservando che nulla in verità vi sarebbe di più desiderabile che nel caso in esame potesse provvedersi con i fondi ordinari di bilancio, ma dal momento in cui il Governo, messo sull'avviso fin dal marzo 1954 dalla relazione del Genio civile e dall'intervento di Autorità locali e di parlamentari sulla grave situazione, ha mostrato *con i fatti* di non possedere i mezzi per la risoluzione del problema, è giocoforza ricorrere ad una *nuova legge speciale* che, sola, può togliere il Governo dalla condizione in cui evidentemente si trova di volere e non potere intervenire. Così fu fatto nel 1922, così non vi è ragione che non sia fatto oggi, dal momento che i fenomeni sono gli stessi, i danni egualmente gravi, i pericoli parimenti minacciosi e le disponibilità ordinarie di bilancio egualmente insussistenti o inadeguate.

Tra l'altro, l'abitato di Corato è stato compreso tra quelli da consolidare e trasferire a cura e carico dello Stato con decreto ministeriale 15 giugno 1953, n. 1951. Ma anche a questa fonte non è possibile attingere per difetto di disponibilità.

Appare, perciò, più che evidente la necessità assoluta, urgente, inderogabile dell'approvazione del presente disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1922 recante provvedimenti pei danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonchè per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtù di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è ripristinato il capitolo « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee ».

La somma di lire 600 milioni sarà stanziata in detto capitolo per lire 200.000.000 nell'esercizio 1954-55, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1955-56 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso.